

Anti-Phishing Italia - www.anti-phishing.it

Se la raccomandata non è più sicura...?

L'inquietante segnale che giunge da una recentissima sentenza della Cassazione va proprio nella direzione indicata nel titolo: la arcinota lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non è idonea a provare che effettivamente un dato documento sia effettivamente giunto a destinazione.

La cosa è senz'altro sconvolgente per tutti coloro che utilizzano la posta raccomandata per procurarsi una prova documentale di una intercorsa corrispondenza, tuttavia, a ben vedere la conclusione cui è giunta la Cassazione non può che ritenersi condivisibile.

La sola ricezione della cartolina di ritorno (tecnicamente definita avviso di ricevimento) non può in alcun modo costituire una prova del fatto che il contenuto della lettera sia pervenuto nella disponibilità del destinatario. Il destinatario di una lettera raccomandata, infatti, riceve una busta chiusa dal postino e firma la cartolina di ritorno senza aver preventivamente aperto la busta, poiché spesso i postini non consegnano la lettera se non viene prima sottoscritto l'avviso di ricevimento.

Ma in ogni caso l'avviso che ritorna al mittente costituisce unicamente la prova che è stata ricevuta la busta da lettera, ma non potrebbe in alcun modo provare alcunché circa il suo contenuto. Potrebbe trattarsi di una busta vuota, così come potrebbe trattarsi di una busta contenente un documento assolutamente diverso.

Nella sentenza citata in precedenza, emessa dalla sez. III della Corte di Cassazione Civile, del 12 maggio 2005, n. 10021, la Corte ha deciso in una causa relativa alla cessione di credito il quale per avere efficacia deve essere notificato al debitore ceduto.

Cosa vuol dire notificare? Significa far pervenire una comunicazione nella sfera di conoscibilità del destinatario, in base a quanto dispone l'art. 1335 del codice civile.

Ma quando si può dire che un atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario? Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte il creditore aveva notificato la cessione del proprio credito al debitore attraverso una lettera raccomandata che il debitore ha sempre negato di aver ricevuto. In tal caso la Cassazione ha negato che tale notificazione potesse ritenersi correttamente effettuata affermando

«la lettera, infatti, poteva avere qualsiasi contenuto, anche del tutto estraneo alla cessione, o poteva non averne alcuno, anche per semplice disguido di spedizione, pur sempre possibile. Del resto (...) la busta della raccomandata poteva essere priva di contenuto o, invece, avere un contenuto irrilevante e tale, quindi, da non richiedere di essere conservato.

Devesi pertanto affermare il principio secondo cui la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa e a tale principio vorrà uniformarsi il giudice del rinvio.»

Elaborando questo principio la Cassazione ha ribaltato altri suoi precedenti convincimenti, in base ai quali, a fronte della notificazione di un atto a mezzo del servizio postale

«il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso» (Cass. nn. 3065/2003 e 1783/2001).

A questo punto chi volesse ottenere la prova della notificazione di un determinato documento ad un destinatario non avrebbe che due strade: la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario e la notificazione

elettronica tramite la posta elettronica certificata.

La prima strada consente di avere la certezza che l'atto è giunto a destinazione poiché ci sarà un pubblico ufficiale ad attestare che l'atto imbustato è effettivamente quello che si voleva notificare. Inoltre, l'originale dell'atto notificato ritorna nella disponibilità del mittente che così avrà la prova dell'avvenuta notificazione.

Inutile dire che la notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario è una pratica molto costosa ed assolutamente antieconomica per tutti coloro che hanno la necessità di inviare con una certa frequenza corrispondenza di cui è necessario possederne prova.

L'altra via consiste nell'utilizzazione di un sistema di notificazione elettronica, assolutamente gratuito, ed in grado di preconstituire la prova dell'avvenuta corrispondenza e del contenuto della stessa. Ci riferiamo alla posta elettronica certificata.

Avv. Marcello Pirani - legal@anti-phishing.it

Pagina stampata da:

<http://www.anti-phishing.it/pec/postacertificata.php>

Anti-Phishing Italia - www.anti-phishing.it

PEC (posta elettronica certificata)

La posta elettronica certificata è stata introdotta per la prima volta nel 2005, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005.

Questo sistema di posta potrà finalmente soppiantare l'uso delle lettere raccomandate, anzi è stata definita come la raccomandata elettronica.

Cosa prevede la PEC? Il sistema di PEC ruota intorno a tre soggetti: il mittente, il destinatario e il gestore del servizio di PEC, che per comodità chiameremo provider.

Nel momento in cui il mittente invia un'e-mail verso un destinatario il provider, riceve dal provider una ricevuta attestante l'avvenuta spedizione del messaggio verso il destinatario (un po' come la velina che ci consegna l'incaricato delle posta nel momento in cui spediamo una raccomandata). Quando il messaggio giunge nella casella di posta del destinatario il provider ci fa ricevere un ulteriore avviso, una sorta di ricevuta di ritorno elettronica, comunicandoci che il destinatario ha la disponibilità del messaggio inviato.

In sostanza tutto come nella posta raccomandata ordinaria: un certificato di spedizione ed una cartolina di ritorno virtuali. La PEC, comunque, ha qualcosa in più rispetto alla posta raccomandata tradizionale. Infatti, qualora il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute relative ai messaggi inviati potrà richiedere le informazioni di cui ha bisogno al provider, il quale è obbligato a conservare per trenta mesi traccia delle operazioni di spedizione e ricezione avvenute per suo tramite, all'interno di appositi files di log.

Ma che differenza c'è fra una lettera raccomandata e una PEC? Nessuna. Entrambe sono valide ai fini di legge, anzi, probabilmente la PEC offre garanzie maggiori.

Il sistema della posta raccomandata tradizionale si basa sostanzialmente su una buona dose di fiducia fra il mittente ed il ricevente. Io ti invio un sollecito tramite lettera raccomandata all'interno di una busta chiusa, e dopo quindici giorni dalla data indicata nella ricevuta di ritorno agisco in giudizio ove, in caso di contestazione, potrò esibire gli originali delle ricevute postali. Ma non posso dirti completamente al sicuro.

In fondo la cartolina di ritorno di una lettera raccomandata costituisce la prova del fatto che il destinatario ha ricevuto una busta proveniente da un certo mittente, ma non può garantire affatto circa il contenuto della busta, la quale potrebbe anche essere vuota, o riportante un documento diverso. Per essere effettivamente sicuro dovrei notificare un sollecito attraverso l'ufficiale giudiziario, con notevole incremento di spesa.

Inoltre cosa potrebbe accedermi nel caso in cui il postino mi abbia recapitato una raccomandata mentre mi trovo all'estero? Il postino riporta la lettera presso l'ufficio postale, mi rilascia l'avviso di giacenza e al mio ritorno dovrò recarmi personalmente, o tramite delegato, alla posta a ritirare la raccomandata. Potranno trascorrere anche diversi giorni prima di ricevere la comunicazione, con le conseguenze che tutti possiamo immaginare qualora i contenuti della comunicazione fossero particolarmente urgenti od importanti.

Invece con la PEC noi abbiamo la certezza, certificataci dal provider, che il messaggio è giunto nella sua interezza al destinatario, e che è giunto presso la propria casella di posta elettronica.

Ma con la PEC non ho una cartolina di ritorno firmata dal destinatario?! Certo, ho soltanto la comunicazione dell'avvenuto deposito della mail certificata presso l'accout del destinatario. Tuttavia è presumibile desumere che egli, se ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, controlli con una certa frequenza la posta ricevuta. Quindi la presunzione legale di conoscenza del messaggio inviato tramite PEC è ampiamente giustificata.

Quali sono i problemi della PEC? Come detto in precedenza con la PEC hai la certezza che il messaggio è giunto a destinazione ma non puoi avere la certezza della paternità di un messaggio. L'unico sistema per avere la certezza della provenienza di un messaggio di posta elettronica unita alla prova dell'avvenuta comunicazione del messaggio da un soggetto ad un altro consiste nell'abbinare la PEC ad un dispositivo di firma digitale o di

3/5/2010

<http://www.anti-phishing.it/phprint.php>

firma elettronica avanzata(o qualificata).

Avv. Marcello Pirani - legal@anti-phishing.it

Pagina stampata da:

<http://www.anti-phishing.it/pec/pec.php>